

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4004

DEL 11/09/2013

Oggetto: **P.S.R. 2000-2006 Misura H "Imboschimento di superfici agricole". Accoglimento ricorso gerarchico Signora XXXXXXXXX (CF: XXXXXXXXXX).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando del P.S.R. 2000-2006 Misura H "Imboschimento di superfici agricole" - Anni 2002-2003;
- PREMESSO** che in data 10/09/2002 il Sig. XXXXXXXXX ha presentato domanda di accesso alla misura in oggetto;
- PREMESSO** che il 24/09/2003 è stato notificato il nullaosta alla realizzazione delle opere. In virtù di tale autorizzazione il Richiedente ha assunto l'impegno di imboschire una superficie di ha. 02.82.00 e di mantenere il relativo impianto per 20 anni successivi al collaudo. Nel 2007, a causa del decesso del Beneficiario, la Sig.ra XXXXXXXXX è subentrata al marito XXXXXXXXX nell'impegno assunto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4004

DEL 11/09/2013

PREMESSO che il 30/12/2011 la Sig.ra XXXXXXX ha inoltrato al Servizio Territoriale competente una richiesta di recesso dall'impegno per cause di forza maggiore. L'istanza è stata giustificata dalla Richiedente con le seguenti motivazioni: **a)** una alluvione, che nel settembre 2009 avrebbe danneggiato oltre il 60% dell'impianto; **b)** problemi di salute della XXXXXXX, cui sarebbe conseguita l'incapacità professionale di lunga durata;

PREMESSO che con nota prot. n. 28874 del 29/05/2012 è stato comunicato alla Richiedente il rigetto della domanda di recesso dall'impegno a motivo che dagli accertamenti eseguiti in loco *"non sono stati rilevati fenomeni di erosione del suolo o di asportazione del franco di coltivazione tali da giustificare i danni dichiarati. Sono state rilevate fallanze presenti in impianto in modo discontinuo con concentrazione in una superficie soggetta a ristagno idrico non superiore ai 3000 mq."*;

PREMESSO che, con ricorso pervenuto il 29/06/2012, la XXXXXXX ha impugnato il provvedimento di rigetto. Secondo la Ricorrente, l'Ufficio istruttore ha disconosciuto sia la rilevanza dei danni subiti dall'azienda a causa dell'alluvione del 24/09/2009, che avrebbe determinato l'asfissia delle piante messe a dimora in alcune aree dell'impianto, sia la grave malattia che determina "l'incapacità professionale di lunga durata" della Sig.ra XXXXXXX, impedendole il mantenimento dell'impegno assunto;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale della Gallura, resa con nota prot. n. 44381 del 24/08/2012, nella quale si evidenzia che dall'accertamento in loco, eseguito il 16/05/2012, è emerso che l'entità dei danni causati dall'alluvione non è valutabile nelle proporzioni dichiarate dalla Ricorrente e che le fallanze dell'impianto di forestazione conseguono solo in minima parte all'evento calamitoso. Le piante sarebbero, infatti, andate in deperimento più per un ristagno idrico dovuto alla struttura naturale del suolo, poco permeabile, che per l'azione meccanica dell'acqua riversatasi nel corso dell'alluvione. Il

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4004

DEL 11/09/2013

Servizio Territoriale osserva che l'aspetto del ristagno idrico è stato anche messo in evidenza nella perizia di parte disposta dalla Sig.ra XXXXXXXX e allegata al ricorso. Il Servizio Territoriale, pertanto, argomenta che: *“la causa del danno è lo scarso drenaggio del terreno individuato per la messa a dimora delle piante. L'evento calamitoso ha solamente contribuito ad evidenziare quella che in realtà è un'errata scelta progettuale di ubicazione dell'impianto o comunque un'inadeguata valutazione delle sistemazioni idrauliche necessarie”*;

VISTO

il Bando della misura in oggetto, il quale, al paragrafo 16.4 *“Recesso dagli impegni assunti”*, dispone che: *“Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente alla struttura organizzativa dell'Assessorato Agricoltura, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.”* Lo stesso paragrafo 16.4 del bando enumera tra le cause di forza maggiore che possono essere riconosciute ai fini del recesso anticipato, *l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore e la calamità naturale grave, accertata dall'Autorità competente, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;*

CONSIDERATO

che il Servizio Territoriale competente ha accertato che l'alluvione non ha colpito in misura rilevante l'impianto di forestazione e che le fallanze rilevate conseguono solo in minima parte all'evento calamitoso. Si ritiene, pertanto, non accoglibile la richiesta di recesso dall'impegno assunto per calamità naturale grave, quale causa di forza maggiore;

VISTA

la certificazione medica rilasciata dall'Unità Operativa Oncologia Medica della ASL di Sassari in data 26/06/2012, presentata dalla Sig.ra XXXXXXXX in

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4004

DEL 11/09/2013

sede di ricorso, nella quale si attesta che la stessa XXXXXXXXX è affetta da una grave patologia, diagnosticata con certezza nel settembre 2011 e la cui sintomatologia era iniziata nei primi mesi dell'anno 2010;

VISTO il verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20, Legge 3 agosto 2009 n. 102) datato 10/10/2012, trasmesso dalla Ricorrente con nota del 27/02/2013 (Ns. prot. n. 15140), dal quale si evince che la Commissione Medica Superiore ha riconosciuto la Sig.ra XXXXXXXXX "Invalido ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)", con decorrenza dal 04/08/2012;

RITENUTO che la documentazione medica presentata sia idonea ad attestare la sopravvenuta inabilità lavorativa della Sig.ra XXXXXXXXX;

RITENUTO il ricorso meritevole di accoglimento relativamente all'istanza di recesso anticipato motivata dall'incapacità professionale di lunga durata della Ricorrente;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4997 del 08/07/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Signora XXXXXXXX (CF: XXXXXXXXXXXXX) come sopra motivato e, per l'effetto, di incaricare il Servizio Territoriale della Gallura di adottare gli atti conseguenti all'accoglimento della domanda di recesso dall'impegno assunto;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4004

DEL 11/09/2013

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché la notifichi alla Ricorrente;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, previa omissione dei dati identificativi della Ricorrente in ottemperanza al disposto del D.Lgs n. 196/2003. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato